



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione 24/2016**

**INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA  
COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI 2015 PER I GESTORI DEGLI  
IMPIANTI STAZIONARI E GLI OPERATORI AEREI CHE HANNO  
UTILIZZATO IL MODELLO DI CUI ALLE DELIBERE 3/2014 E 7/2014.**

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*;

**VISTO** il decreto n. 16 del 3 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTI** i modelli per la comunicazione annuale delle emissioni per gli impianti stazionari e per gli operatori aerei predisposti dalla Commissione Europea ed approvati nella riunione del 18 dicembre 2015 dal Comitato sui cambiamenti climatici;

**VISTE** le delibere 2/2016 e 3/2016 con le quali questo Comitato ha adeguato i modelli per la comunicazione delle emissioni annuali sulla base del recente formato approvato dal Comitato Cambiamenti Climatici in data 18 dicembre 2015;

**VISTA** la deliberazione 11/2016 avente ad oggetto *“Abrogazione del comma 1 dell'articolo 2 delle: - Deliberazione n. 2/2016 di aggiornamento del modello per la comunicazione delle emissioni degli impianti stazionari ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. - Deliberazione n. 03/2016 di aggiornamento del modello per la comunicazione delle emissioni degli operatori aerei amministrati dall'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.”*, adottata al fine di evitare che i gestori e gli operatori aerei effettuassero un secondo e nuovo invio della comunicazione delle emissioni già inviata con il moduli ex deliberazioni 3/2014 e 7/2014;

**VISTO** il Comunicato n. 1 avente ad oggetto *“chiarimenti sulla comunicazione delle emissioni ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D. Lgs. 30/2013, mediante l'utilizzo del modello di cui alle delibere 3/2014, 7/2014, 2/2016, 3/2016 e 11/2016”*;

**CONSIDERATO** che le informazioni aggiuntive contenute nei moduli ex deliberazioni 2/2016 e 3/2016, al fine di adempiere alle prescrizioni della Commissione, devono essere rese comunque disponibili dai gestori degli impianti stazionari e dagli operatori aerei nelle modalità stabilite dall'autorità competente;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della segreteria tecnica, approvata con procedura scritta il giorno 13 maggio 2016;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. I gestori degli impianti stazionari, che non hanno utilizzato il modello di cui alla delibera 2/2016, integrano le informazioni contenute nella comunicazione delle emissioni relative all'anno 2015, senza necessità di verifica da parte di un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 35, d.lgs. n. 30/2013, secondo la procedura descritta in Allegato 1.
2. Il modello per la comunicazione delle informazioni aggiuntive è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>).
3. I gestori degli impianti stazionari, entro il 30 maggio 2016, trasmettono il modello di cui al comma 2 secondo le modalità riportate nella sezione del sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare relativa alle comunicazioni delle emissioni.

### **Articolo 2**

1. Gli operatori aerei, esclusivamente per la comunicazione delle emissioni relative all'anno 2015, non devono effettuare alcuna integrazione alla comunicazione delle emissioni già trasmessa indipendentemente dal modello utilizzato.

### **Articolo 3**

1. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 16/2013.

Avv. Maurizio Pernice

IL PRESIDENTE  


## Allegato 1 Istruzioni per l'integrazione della comunicazione delle emissioni 2015

Le modifiche introdotte nel nuovo modello della comunicazione delle emissioni sono sintetizzate nel seguito. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare le FAQ della Commissione Europea, pubblicate sul sito del Ministero al link <http://www.minambiente.it/pagina/comunicazione-delle-emissioni-di-gas-ad-effetto-serra-ai-sensi-del-dlgs-302013-gli-impianti>.

Le modifiche introdotte nella nuova versione del modello rispetto alla precedente versione sono tre:

1. Foglio "B\_InstallationDescription": è resa obbligatoria la compilazione delle celle H26:K30 in cui il gestore deve indicare le categorie CRF, per l'energia e per le emissioni di processo. Tali categorie CRF sono necessarie all'identificazione dell'attività dell'impianto e sono state aggiornate al fine di adeguarle a quelle contenute nell'IPCC 2006.
2. Foglio "C\_SourceStream": per tutti i flussi di fonte individuati esplicitamente come rifiuto o nel caso di materiale potenzialmente classificabile come tale è resa obbligatoria (colore giallo intenso) l'indicazione del numero di catalogo del rifiuto (cella N82 per il primo flusso e analoghe per i successivi).
3. Foglio "H\_AdditionalInformation": le unità di misura relative ai dati di produzione dell'impianto sono state modificate per molte attività produttive. Laddove in precedenza l'opzione dell'unità di misura nel menù a tendina richiedeva m3, m2 o numero di pezzi, adesso si dovrà esprimere la produzione in tonnellate (t) poiché tale informazione è pertinente al calcolo di indicatori quali l'intensità emissiva per prodotto.

Al fine di adeguarsi ai nuovi requisiti minimi, è richiesta un'integrazione della comunicazione delle emissioni 2015 a tutti i gestori degli impianti stazionari che hanno trasmesso la comunicazione con il vecchio modello (versione *P3 Inst AER\_IT\_it\_170114.xls* del 17/01/2014). Si sottolinea che non è necessario che tale integrazione sia accompagnata da dichiarazione di verifica. Sono esclusi da tale obbligo gli impianti che hanno già inviato la comunicazione con la nuova versione del modello.

La versione aggiornata del modello della comunicazione delle emissioni da utilizzare è pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'integrazione della comunicazione delle emissioni 2015 dovrà avvenire attraverso la compilazione del modello, limitatamente alle sezioni interessate. A tal fine l'operatore potrà seguire le istruzioni fornite nel seguito:

- a) Nel foglio "A\_Operator&Inst.ID" si potrà compilare solo la cella K22 indicando il numero di autorizzazione dell'impianto, ponendo particolare attenzione sulla correttezza dello stesso.
- b) Nel foglio "B\_InstallationDescription" si dovrà compilare la Sezione 6, inerente l'attività dell'impianto. Si sottolinea che è obbligatorio compilare i campi relativi alle categorie CRF (colonne II:K di colore giallo intenso).
- c) **Solo per gli impianti aventi flussi di fonti costituiti da rifiuti o materiali potenzialmente classificabili come tali , come riportato nella lista seguente:**

Materiale – Altri fattori di produzione
Materiale – Altri elementi in uscita
Materiale – Altri materiali
Materiale – Altri prodotti
Materiale – Rottami di ferro

## Allegato 1 Istruzioni per l'integrazione della comunicazione delle emissioni 2015

Materiale – Scorie di altoforno
Materiale – Altre scorie
Materiale – Altri agenti riducenti
Materiale – Rottami di acciaio
Materiale – Polvere da bypass
Materiale – Farina cruda da bypass
Materiale – Altri Materiale da bypass
Materiale - Ceneri volanti
Materiale – Altri Materiale contenenti carbonio
Materiale – Polvere captata nei forni
Materiale – Altre sostanze chimiche
Materiale - Altri
Liquido – Oli usati
Liquido- Solventi organici
Liquido – Altri combustibili liquidi
Liquido – Altra biomassa liquida
Solido – Coke di petrolio
Solido – Coke da gas
Solido - Legno (rifiuti)
Solido – Fanghi di depurazione
Solido – Fanghi di depurazione urbani
Solido – Pneumatici usati
Solido – Altri combustibili solidi
Solido – Altre biomasse solide
Rifiuti – Rifiuti urbani e industriali
Rifiuti – Rifiuti industriali
Raffineria - Residui
Raffineria – Altre materie prime
Raffineria – Altri prodotti petroliferi

Nel foglio “B\_InstallationDescription” si dovrà compilare la Sezione 7.b) riportando tutti i flussi di fonte, esattamente come indicati nella comunicazione delle emissioni 2015 già inviata. Nel foglio “C\_SourceStreams” si dovranno richiamare tali flussi di fonte e, tralasciando la parte relativa al dato di attività e ai fattori di calcolo, si dovrà compilare la cella (colore giallo intenso) relativa al numero di catalogo del rifiuto (o codice CER).

- d) Nel foglio “II\_AdditionalInformation” si dovrà compilare la Sezione 14, relativamente ai dati di produzione (celle C14:L23), ponendo attenzione al corretto inserimento dei dati nelle unità di misura disponibili, considerato quanto precedentemente esposto al punto 3.

Il modulo, sottoscritto con firma digitale del gestore dell'impianto, deve essere inviato all'indirizzo [ras.comunicazioni-et@minambiente.it](mailto:ras.comunicazioni-et@minambiente.it) entro i termini stabiliti.